

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona della dr.ssa Roberta Manzon, ha pronunciato, all'udienza del 24.1.18, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13398/16 R.G.

TRA

rappresentato e difeso dagli Avv.
presso il cui studio in Napoli è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

E

in persona del legale rapp.te. p.t. sig. , rappresentata e
difesa dall'avv. Giuseppe Sottile, e presso lo studio di quest'ultimo in Roma elettivamente
domiciliata

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1.- L'istante in epigrafe, con ricorso depositato il 15.6.2016, deduce di esser stato assunto alle dipendenze della società convenuta con decorrenza dall'8.7.2015, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con mansioni di Responsabile commerciale, inquadrato nell'8^a Cat. CCNL Industrie metalmeccaniche private; afferma altresì di aver stipulato con la medesima società tre precedenti contratti di lavoro autonomo a partire dal 21.5.2012, rispetto ai quali è intervenuto verbale di conciliazione del 7.7.2015; ha allegato che, a prescindere dalla denominazione dei contratti precedenti, che parlavano di attività di consulenza di natura specialistica (accordo di proroga sub doc. 4 in atti di parte ricorrente), le mansioni a lui affidate erano state sostanzialmente le stesse poi conferitegli con il contratto a tempo indeterminato, di talchè doveva ritenersi nullo il licenziamento intimatogli con nota ricevuta il 26.10.15 -che adduceva come motivazione "il mancato superamento del periodo di prova previsto nel contratto di assunzione"- sia in quanto il patto di prova era una clausola vessatoria che andava approvata specificamente (e ciò non risultava), sia in quanto il patto di prova non poteva essere legittimamente apposto al contratto (essendo il lavoratore già conosciuto alla società, e, comunque, ai sensi del disposto dell'art. 2 del CCNL di riferimento). Ha pertanto impugnato il licenziamento irrogatogli, chiedendo accertarsene la nullità ed illegittimità, ed ha richiesto la reintegra nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni a lui dovute a titolo di risarcimento del danno, fino alla riassunzione; con versamento dei contributi e spese di lite.

Si è costituita parte resistente contestando in fatto e diritto ogni assunto di controparte per le motivazioni analiticamente esposte in memoria.

Disposto il mutamento del rito da rito Fornero a rito ordinario, vertendosi in tema di impugnativa del licenziamento intimato sul presupposto della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro, iniziato in epoca successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (dunque dopo il 7.3.15), e ciò ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 23/2015; escussi i testi, la causa è decisa con la presente sentenza.

2.- Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va premesso in punto di fatto che è pacifico che sia intervenuto fra le parti il verbale di transazione del 7 luglio 2015, sottoscritto in sede sindacale e mai impugnato, nel quale il con l'assistenza di un rappresentante sindacale, dopo avere dato atto della natura autonoma degli intersorsi rapporti di consulenza in materia di ampliamento e sviluppo delle attività di business, ha



rinunciato a ogni diritto e/o credito e/o pretesa, anche di natura risarcitoria e ancorchè non azionata, che possa trovare origine, direttamente e/o indirettamente negli interscambi rapporti di lavoro e nella loro risoluzione. Al riguardo la vuol far derivare dalla mancata impugnazione del menzionato verbale di conciliazione “l’inammissibilità dell’azione proposta nel presente giudizio, posto che la stessa ha ad oggetto la richiesta di nullità di un patto di prova la cui apposizione ha rappresentato l’adempimento di quanto convenuto dalle parti in sede transattiva in data 7 luglio 2015”.

Orbene, da una lettura dell’atto de quo, emerge che la transazione generale e novativa di ogni precedente rapporto ha riguardato, da un lato, le rinunce espresse dal lavoratore, e, dall’altro, la corresponsione di €. 800,00 dalla società al ricorrente (cfr. punti 5 e 6 del verbale di conciliazione).

La circostanza inerente la stipula contestuale del contratto di lavoro subordinato con apposizione del patto di prova è prevista dal successivo punto 7, e costituisce una mera allegazione temporalmente successiva che viene indicata dalle parti; essa non è posta in alcuna relazione con la pregressa transazione e con la oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, tant’è che al punto 6 le parti rinunciano “reciprocamente ad ogni compenso, rimborso, indennizzo e risarcimento *derivante da tale rapporto di lavoro autonomo e dalla sua anticipata risoluzione*”. L’oggetto del negozio transattivo va identificato, dunque, con la lite sorta in relazione alla situazione di contrasto avente riguardo unicamente al pregresso rapporto di lavoro autonomo, laddove le parti sono in pieno accordo in ordine alla stipula del nuovo rapporto di lavoro subordinato, e ne hanno dato contezza allegando la circostanza al punto 7 del verbale de quo.

Va pertanto disattesa l’eccezione di inammissibilità del presente giudizio per omessa tempestiva impugnativa del verbale di cui innanzi.

3.- Venendo all’esame del patto di prova che compare nel contratto di assunzione a tempo indeterminato, le doglianze sono plurime, ed ineriscono la natura di tale patto di prova, quale clausola vessatoria che andava approvata specificamente, nonché la sua nullità, in quanto il patto di prova non poteva essere legittimamente apposto al contratto per essere il lavoratore già conosciuto alla società, e, comunque, ai sensi del disposto dell’art. 2 del CCNL di riferimento.

Sotto il primo profilo, va rilevato che risulta documentalmente la sottoscrizione del detto patto dal doc. 8 in atti di parte ricorrente, il che vale ad assorbire ogni doglianza al riguardo.

Nel merito, e avuto riguardo agli assunti motivi di nullità, va detto che il patto di prova non può essere previsto nel contratto di lavoro se il dipendente ha già svolto le stesse mansioni di quelle oggetto di prova. La Cassazione specifica che “non rileva in proposito una diversa denominazione delle nuove mansioni, essendo necessario che queste siano di fatto, e non solo nominalmente, diverse da quelle precedenti” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 01/09/2015, n. 17371).

Venendo al caso de quo, il contratto richiama le mansioni di Responsabile commerciale e la Categoria 8ª del CCNL. Parte resistente ha prodotto gli statini paga riferentisi al ricorrente per il periodo da luglio 2015 in poi, in cui la Qualifica è di Quadro, ed il livello è il 7Q, ma assume che il livello di inquadramento sia la categoria 8ª Quadri.

In mancanza di produzione, da ambo le parti, dei parametri retributivi dell’una e dell’altra categoria, onde eseguire una comparazione in concreto anche sotto tale profilo, deve ritenersi che documentalmente risulta provato il possesso del livello 7Q. Il che rileva fino ad un certo punto, in quanto nel caso de quo, da un lato, come già dianzi esposto, non rileva una diversa denominazione delle nuove mansioni, quanto piuttosto è necessario che queste siano di fatto, e non solo nominalmente, diverse da quelle precedenti. Dall’altro, il periodo temporalmente previsto per la prova dai due CCNL allegati in stralcio dalle parti in causa è di 6 mesi per entrambi le categorie.

La cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell’eccezionale fattispecie del recesso “ad nutum” di cui all’art. 2096 c.c., ed è sottratto all’ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento. Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale



del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. (in termini v. Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, n. 1180)

Nel caso de quo l'istante ha assunto, a fondamento della dedotta nullità del patto di prova, che il rapporto tra le parti, nel mutamento della sua forma giuridica, ovvero nel 'passaggio' da contratto di prestazione professionale di tipo autonomo a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia proseguito "senza che nulla cambiasse circa i contenuti delle mansioni che il ricorrente continuava a svolgere".

Dall'espletamento della prova testimoniale è emerso che, contemporaneamente all'assunzione del ricorrente, sono cambiate un po' le funzioni di tutti i dipendenti, "in quanto è stata introdotta la figura del Direttore Generale, il sig. . . . Questi, oltre a svolgere le mansioni prima svolte dal . . . si è occupato e si occupa di mantenere i rapporti coi clienti e dirigere l'azienda da un punto di vista gestionale.... La figura del Responsabile Commerciale è stata introdotta nel 2015, prima il . . . era Direttore Tecnico" (cfr. teste . . .).

Nella vecchia organizzazione aziendale, invero, il . . . aveva un ruolo di direzione operativa, di coordinamento delle attività di produzione (delivery) e delle attività commerciali. Il ricorrente lo supportava in queste attività, e le attività che svolgeva erano su indicazione di quel che gli diceva il . . . (cfr. teste . . .).

Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, immutato è stato per lui il compito di ampliamento del giro di affari dei clienti, compito che spettava a tutti i project manager, nella nuova organizzazione, già team leader (nella vecchia); il . . . con il . . . aveva "facoltà di iniziativa al fine di ampliare il volume del fatturato, (e)... ove cogliesse presso il cliente la sussistenza di una sua esigenza la riferiva a me affinché io decidessi cosa fare al riguardo" (cfr. teste . . .). Dunque i team leader, ed il . . . quale consulente, erano soggetti alla superiore volontà, ed approvazione, da parte dell'allora Direttore Tecnico.

Nella nuova struttura organizzativa, la posizione del ricorrente tuttavia appare diversa, non tanto in relazione alla forma giuridica del rapporto, di tipo autonomo o subordinato, quanto proprio in relazione all'aspetto delle responsabilità afferenti la posizione da lui rivestita, che ne caratterizzano le mansioni.

L'attribuzione di una posizione apicale, livello 7Q, in cui il profilo della capacità gestionale ed organizzativa ne caratterizza la professionalità, costituisce comunque un elemento rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto la stessa giustifica, a parere del giudicante, l'apposizione del patto di prova.

Al ricorrente, in sostanza, rispetto a prima, è stato attribuito il compito di occuparsi delle relazioni commerciali dell'azienda, che in precedenza competevano complessivamente al . . . Più precisamente, il . . . "aveva relazioni commerciali con chi aveva un livello più alto in Telecom, ovvero con i capi Area; il ricorrente aveva relazioni con i livelli sottostanti"; "dalla sua assunzione, non seguiva più Telecom, ma solo gli altri clienti, seguendone la parte commerciale; rispetto ad essi era il Responsabile Commerciale. Il . . . lo seguiva un po' tutta l'azienda e il cliente . . .". Si desume, da quanto esposto, una crescita professionale dell'istante, il quale, dall'assunzione, aveva e svolgeva compiti sicuramente maggiori di quelli prima avuti, dovendosi occupare in prima persona, e non solo quale coadiutore, di funzioni organizzative volte allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi imprenditoriali per una effettiva crescita ed espansione dell'azienda. Egli, in pratica, ha, in più rispetto a prima, avuto e svolto il compito di eseguire quella valutazione economica della utilità di acquisizione di nuovi clienti, che prima certamente non svolgeva, dal momento che egli limitava il proprio intervento ad un affiancamento del . . . che certamente non era una co-gestione.

Da qui deriva l'infondatezza della domanda, in quanto la prova espletata ha evidenziato che il ricorrente "operava sulla base di indicazioni di ambiti e perimetri già assegnati" dalla proprietà o dal . . ., fino al 7 luglio 2015, laddove il nuovo livello di inquadramento e le nuove mansioni di



Responsabile commerciale gli hanno senz'altro imposto e richiesto un'autonomia maggiore di gestione, alla quale si poteva correlare causalmente l'imposto patto di prova.

Le conclusioni dianzi esposte rilevano anche sotto il profilo dell'art. 2 CCNL, il quale sancisce che: *“Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova”*. Accertata, come detto, la diversità delle mansioni espletate, la doglianza esposta appare ugualmente inidonea a giustificare la nullità dell'impugnato patto di prova.

Infondata deve ritenersi la domanda complessivamente intesa, che va pertanto rigettata.

Atteso il disposto letterale di cui all' art. 92 cpc comma 2, secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese del giudizio compete al giudice solo “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, le spese si compensano per la metà in relazione alla parziale soccombenza reciproca avuto riguardo alle questioni poste in rito. Nel residuo, le stesse seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Dichiara compensate le spese di lite per la metà fra le parti e, nel residuo, le liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 24.1.18

Il Giudice
dott.ssa Roberta Manzon

